



COMUNE DI ROVIGO

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 27 DEL 21/04/2022

SETTORE RISORSE FINANZIARIE, TRIBUTI, RISORSE UMANE

SEZIONE TRIBUTI

PRESENTATA DA: PAVANELLO ANDREA

OGGETTO: DETERMINAZIONE AGEVOLAZIONI ALLE UTENZE NON DOMESTICHE SULLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2022

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Beccati Genny

RELAZIONE

Vista la Legge 27/12/2013 n. 147, la quale all'art. 1 comma 639, istituisce l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall'Imu, Tasi e Tari;

Premesso che la Legge 27/12/2019 n. 160, all'art. 1 comma 738, dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2020 è abolita l'imposta unica comunale di cui all'art. 1, comma 639 della Legge 27/12/2013, n. 147 ad eccezione delle disposizioni che disciplinano la TARI;

Richiamato l'Art. 15-bis del Decreto Legge n. 34 del 30/04/2019, convertito con Legge n. 58 del 28/06/2019 il quale prevede che, a decorrere dall'anno di imposta 2020, all'art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni *“15 -ter. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale congruaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.”*;



COMUNE DI ROVIGO

Richiamato l'art. 29 del Regolamento Tari, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 27/4/2020 e successive modificazioni, il quale al comma 3, dispone che *“Gli importi delle prime tre rate sono dovuti a titolo di acconto e sono calcolati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente, ai sensi delle disposizioni contenute nell'articolo 13 comma 15 ter del DL 201/2011. La rata di dicembre deve essere calcolata sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. L'importo da versare in acconto è pari al 80% del tributo dovuto sulla base delle tariffe dell'anno precedente.”*

Richiamata la Delibera di Giunta Comunale n. 83 del 16/03/2022 ad oggetto “Differimento scadenza del termine di versamento prima rata della tassa sui rifiuti Tari per l'anno 2022”, con la quale è stato disposto il differimento della scadenza della prima rata dal 16 Maggio 2022 al 16 Giugno 2022;

Che con la medesima delibera di Giunta Comunale, è stato disposto che l'importo da versare in acconto è pari all'80% del tributo dovuto sulla base delle tariffe dell'anno precedente, la restante somma sarà conguagliata in funzione delle tariffe anno 2022 e sarà versata con la 4° rata con scadenza 16 Dicembre 2022;

Richiamata la Delibera di Consiglio Comunale proposta n. 26 del 21 Aprile 2022 ad oggetto “Approvazione delle tariffe della tassa sui rifiuti Tari per l'anno 2022”;

Richiamato l'art. 1 comma 660 della Legge 147/2013 il quale dispone che *“Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.”*;

Richiamato l'art. 27 Agevolazioni del Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti Tari approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 27/4/2020 e successive modificazioni secondo il quale:

“1. Il Comune può sostituirsi all'utenza nel pagamento totale o parziale della TARI, attraverso apposite autorizzazioni di spesa la cui copertura finanziaria è assicurata mediante il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune diverse dai proventi TARI, nei seguenti casi:

a) utenze domestiche attive costituite da persone assistite economicamente dal Comune.

L'esenzione totale viene applicata a partire dall'anno successivo all'inclusione del soggetto passivo negli elenchi delle persone assistite dal Comune in via ordinaria o straordinaria continuativa o beneficiarie del reddito di ultima istanza ed è aggiornata annualmente;



COMUNE DI ROVIGO

b) utenze a favore delle quali il Comune ritenga di avvalersi, con l'adozione di apposita deliberazione consiliare, della facoltà di prevedere agevolazioni sotto forma di riduzioni parziali o totali.

2. Le agevolazioni eventualmente previste non sono cumulabili tra loro.

3. L'istanza per ottenere l'agevolazione TARI deve essere presentata al Comune, utilizzando gli appositi moduli messi a disposizione entro il termine stabilito ogni anno. Il Comune si impegna a comunicare ai soggetti richiedenti la concessione o meno del beneficio di cui al precedente comma 1, lettera b), con l'indicazione delle modalità per usufruire dello stesso.

4. Le agevolazioni sono concesse in corrispondenza dell'anno di presentazione della domanda.

5. Il Comune in ogni tempo potrà procedere alla verifica della sussistenza dei requisiti necessari per il mantenimento delle agevolazioni.”;

Premesso che nell'anno 2021 è stata trasferita la somma di €. 524.929,21, a titolo di “Contributo agevolazioni 2021” concesso ai sensi dell'Art. 6 del D.L. 25/05/2021, n. 73, convertito dalla Legge 23/07/2021 n. 106, come definito dal Decreto del Ministero dell'interno in concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 Giugno 2021;

Richiamata la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 30/06/2021, con la quale veniva disposta l'applicazione per l'anno 2021 di una agevolazione Tari a favore delle utenze non domestiche che erano state chiuse per effetto dei DPCM in vigore al 01/01/2021 o che avevano subito delle restrizioni nell'esercizio delle proprie attività;

Che in seguito all'adozione del bando sono state concesse agevolazioni Tari per complessivi €.284.871,00, Tefa esclusa, e che la restante somma di €. 240.058,21 è confluita nell'avanzo vincolato Tari anno 2021;

Dato atto che è confluita in avanzo vincolato Tari la somma di €.32.202,79 derivante dal c.d. Fondone Covid 2020, Fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali (art. 106 del D.L. n. 34/2020, rifinanziato dall'art. 39 del D.L. n. 104/2020 e art. 1 comma 882 della L. n. 178/2020);

Premesso che l'art. 13 “Utilizzo nell'anno 2022 delle risorse assegnate agli Enti locali negli anni 2020 e 2021, del D.L. 27/01/2022,n. 4 così come convertito dalla Legge 28 marzo 2022, n. 25, al comma n. 1 dispone che “*Le risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 822, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono vincolate alla finalità di ristorare l'eventuale perdita di gettito e le maggiori spese, al netto delle minori spese, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 anche nell'anno 2022 e le risorse assegnate per la predetta emergenza a titolo di ristori specifici di spesa che rientrano nelle certificazioni di cui all'articolo 1, comma 827, della suddetta legge n. 178*



COMUNE DI ROVIGO

del 2020, e all'articolo 39, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, possono essere utilizzate anche nell'anno 2022 per le finalità cui sono state assegnate. Le risorse di cui al primo periodo non utilizzate alla fine dell'esercizio 2022 confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione e non possono essere svincolate ai sensi dell'articolo 109, comma 1-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e non sono soggette ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Le eventuali risorse ricevute in eccesso sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.”;

Richiamata la FAQ n. 43, della Ragioneria generale dello Stato – Ministero dell'Economia e delle Finanze, secondo la quale “ *L'articolo 13 del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, ha previsto che le risorse assegnate agli enti a valere sul Fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali, di cui all'art. 106 del D.L. n.34/2020 e successivi rifinanziamenti, e le risorse assegnate come ristori specifici di spesa per il biennio 2020 e 2021, possono essere utilizzate dagli enti anche nell'anno 2022. Possono, quindi, essere utilizzate entro il 31.12.2022 le seguenti risorse:*

1 *Fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali anni 2020 e 2021: a copertura di minori entrate e/o maggiori spese, al netto delle minori spese, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;*

2 *Ristori specifici di spesa che rientrano nelle certificazioni di cui all'articolo 1, comma 827, legge n. 178 del 2020, e all'articolo 39, comma 2, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, salvo che i Ministeri competenti non abbiano emanato specifiche disposizioni in tal senso: per le finalità cui sono state assegnate.”;*

Richiamata la FAQ n. 39 della Ragioneria Generale dello Stato – Ministero dell'Economia e delle Finanze, secondo la quale sulle agevolazioni Tari alle utenze non domestiche concesse dai Comuni e finanziate dai contributi del Fondo di cui all'art. 106 del D.L. 34/2020, come rifinanziato dall'art. 39 del D.L. n. 104/2020 e dai Fondi di cui all'art. 6 del D.L. 73/2021, non deve gravare il Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali (TEFA) in quanto le Province sono state indennizzate di tale minore entrata;

Che l'Amministrazione ritiene opportuno procedere all'utilizzo degli avanzi vincolati Tari succitati di complessivi €. 272.261,00, Tefa esclusa, per finanziare un nuovo bando di agevolazione per le utenze non domestiche che hanno subito delle riduzioni o limitazioni nel corso dell'anno 2022 come definito dai seguenti Decreti:



COMUNE DI ROVIGO

- Decreto Legge 22 Aprile 2021, n. 52, convertito dalla Legge 17 Giugno 2021, n. 87;
- Decreto Legge 23 Luglio 2021, n. 105, convertito dalla Legge 16 Settembre 2021, n. 126;
- Decreto Legge 26 Novembre 2021 n. 172, convertito dalla Legge 21 Gennaio 2022, n. 3;
- Decreto Legge 24 Dicembre 2021 n. 221, convertito dalla Legge 18 Febbraio 2022, n. 11;
- Decreto Legge 07 Gennaio 2022 n. 1, convertito dalla Legge 4 Marzo 2022, n. 18;
- Decreto Legge 24 Marzo 2022 n. 24;

Che non rientrano fra le agevolazioni concesse le attività commerciali per le quali non era richiesto il possesso di una delle certificazioni verdi Covid- 19, relative ad esigenze essenziali e primarie, come previsto ad esempio dal DPCM 21/01/2022, quali ad esempio, commercio al dettaglio in esercizi specializzati e non specializzati di prodotti alimentari, e igienico sanitari;

Viste le disposizioni recate dal D.P.R. 158/99 che prevedono che la tariffa sia composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione;

Che le agevolazioni Tari deliberate sono riconosciute ad attività per le quali le limitazioni hanno comportato una diminuzione della produzione del rifiuto;

Considerato quanto succitato, si ritiene opportuno prevedere una agevolazione pari al 20% della parte variabile della Tariffa a favore delle utenze non domestiche che hanno subito delle restrizioni per effetto dei Decreti Legge in vigore al 01 Gennaio 2022;

Che le agevolazioni saranno applicate in funzione di un'autocertificazione da presentare all'ufficio Tributi entro i termini prefissati, recante alcuni elementi fondamentali per la definizione e verifica dei requisiti necessari all'applicazione delle agevolazioni in funzione dei Decreti Legge in vigore dal 01 Gennaio 2022 alla data della presente deliberazione;

Che si considerano restrizioni quelle avvenute per le attività che sono state oggetto delle limitazioni disciplinate dai Decreti Legge succitati;

Che l'importo dell'agevolazione concessa sarà effettivamente commisurato alle risorse disponibili , pari ad €.272.261,00, Tefa esclusa, e che la richiesta presentata dall'utenza non costituisce titolo per ottenere il beneficio che sarà concesso solo dopo l'esame di tutte le domande pervenute in tempo utile, compatibilmente con le risorse assegnate per l'anno 2022 e nel caso di insufficienza a soddisfare tutte le richieste, le agevolazioni saranno rapportate in percentuale sino ad esaurimento



COMUNE DI ROVIGO

dei fondi disponibili, parimenti in caso di maggiori disponibilità rispetto al finanziamento della parte variabile si procederà ad applicare l'agevolazione anche sulla parte fissa in maniera proporzionale;

Che a livello europeo sono stati attribuiti ampi poteri agli Stati Membri dell'Unione Europea al fine di prevedere aiuti di stato a favore degli operatori economici colpiti dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, in particolare con la Comunicazione della Commissione Europea del 19/03/2020 n. C-2020/1863 ad oggetto “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19”, poi modificata ed integrata con le Comunicazioni del 3/04/2020 (2020/C 112 I/1), del 13/05/2020 (2020/C 164/3), del 2/07/2020 (2020/C 218/3), del 13/10/2020 (2020 C/ 340 I/1), del 1/02/2021 (2021 C/ 34/6) e del 24/11/2021 (2021 C/473/01);

Che tali disposizioni sono state adottate in attuazione dell'art. 107, paragrafo 2, lett. b), del Trattato di Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) che dispone: “Sono compatibili con il mercato interno: ...b) gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali;...” e dell'art. 107, paragrafo 3, lett. b) del TFUE che dispone: “Possono considerarsi compatibili con il mercato interno: ... b) gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno stato membro”;

Considerato che a livello nazionale gli artt. da 53 a 64 del D.L. 34/2020, convertito con Legge n. 77 del 17/07/2020, in attuazione delle citate Comunicazione della Commissione Europea, dispongono misure di aiuto economico-finanziario a favore degli operatori economici colpiti e posti in difficoltà dall'emergenza Covid-19;

Che in particolare, l'art. 54 del sopracitato D.L. 34/2020 ad oggetto “Aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali” dispone che le Regioni, le Province autonome, gli altri enti territoriali e le Camere di Commercio possono attivare misure di aiuto a valere sulle proprie risorse, ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final - “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19” e successive modifiche ed integrazioni;

tenuto conto che il riconoscimento degli aiuti citati è subordinato a diverse condizioni:

- gli aiuti concessi a ciascun operatore economico non devono superare l'importo di 2,3 milioni di euro per impresa, salvo per ciascuna di quelle operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura fissato ad euro 345.000,00 o ad euro 290.000,00 per quelle operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli (art. 54, commi 1 e 3, D.L. 34/2020, come modificato dal D.L. 4/2022 del 27/01/2022, convertito con Legge 28/03/2022 n. 25);



COMUNE DI ROVIGO

- per ciascun operatore non si può superare la soglia di legge sommando gli aiuti concessi da tutti gli Enti pubblici;
- gli aiuti non possono essere concessi alle imprese che erano già in difficoltà ai sensi dell'art. 2, punto 18 del regolamento UE n. 651/2014 della Commissione, dell'art. 2, punto 14 del regolamento UE n. 702/2014 della Commissione e dell'art. 3, punto 5 del regolamento UE n. 1388/2014 della Commissione, alla data del 31/12/2019 (art. 61, comma 1, D.L. 34/2020, come modificato dalla L. 178/2020);
- gli aiuti possono essere concessi alle micro e piccole imprese ai sensi dell'allegato I del regolamento UE n. 651/2014 della Commissione che risultavano in difficoltà al 31/12/2019 purché le stesse non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza o non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio, salvo che al momento della concessione dell'aiuto l'impresa abbia rimborsato il prestito o revocato la garanzia, oppure non abbiano ricevuto aiuti per la ristrutturazione, salvo che al momento della concessione dell'aiuto non siano più soggette al piano di ristrutturazione (art. 61, comma 1-bis, D.L. 34/2020, comma inserito dal D.L. 104/2020 ed integrato dalla L. 178/2020);
- tali aiuti sono concessi entro il 31/12/2021 o entro la successiva data fissata dalla Commissione in sede di eventuali modificazioni della comunicazione della Commissione Europea C (2020) 1863 final (art. 61, comma 2, D.L. 34/2020);
- il sesto emendamento al Quadro Temporaneo per le misure di aiuto di Stato del 24/11/2021 C/473/01 ha prorogato la predetta scadenza del 31/12/2021 al 30/06/2022;
- per gli aiuti concessi sotto forma di agevolazioni fiscali, il termine di concessione coincide con la data in cui deve essere presentata da parte del beneficiario la dichiarazione fiscale relativa all'annualità 2020, 2021 e 2022 (art. 61, comma 2, D.L. 34/2020);
- considerato che il Regime Quadro è stato dapprima notificato alla Commissione Europea e successivamente registrato, così come le successive modifiche che lo hanno interessato, acquisendo codice RNA – Car 13008 nel Registro Nazionale Aiuti di Stato dal Dipartimento per le Politiche Europee presso la presidenza del Consiglio dei Ministri;
- gli Enti che concedono aiuti specifici in ambito del quadro temporaneo devono adempiere agli obblighi previsti dal DM n. 115/2017 provvedendo alla registrazione del provvedimento che prevede aiuti a favore degli operatori economici nel RNA sotto il regime quadro identificato al codice CAR 13008;
- prima di concedere gli aiuti citati gli Enti devono, inoltre, provvedere ad effettuare delle verifiche propedeutiche nel RNA volte ad evitare di concedere aiuti illegali, consistenti nel verificare il



COMUNE DI ROVIGO

rispetto delle soglie minime concernenti gli aiuti di stato, aiuti *de minimis* ed evitare di concedere aiuti ad operatori soggetti al recupero degli aiuti illegali ed inseriti nella lista Deggendorf;

- l'Ente deve procedere alla registrazione del singolo aiuto individuale nel RNA con attribuzione del codice RNA – COR prima della concessione dello stesso ed entro i 20 giorni successivi è tenuto a comunicare al RNA la data di adozione dell'atto di concessione dell'aiuto individuale a pena di decadenza;

- infine, in caso di agevolazioni fiscali, gli aiuti individuali si intendono concessi e sono registrati nell'esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione fiscale nella quale devono essere dichiarati.

Tutto ciò premesso,

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la suesposta relazione;

VISTO il Regolamento comunale di applicazione della TARI approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 27/04/2020 e successive modificazioni;

VISTO l'articolo 1, commi 639 e seguenti, della legge 27.12.2013, n. 147;

VISTO l'Art. 15-bis del Decreto Legge n. 34 del 30/04/2019, convertito con Legge 28/06/2019 n. 58;

VISTA la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 2/DF del 22/11/2019;

RICHIAMATO l'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446 il quale dispone al comma 1 che *“Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”*;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 96 del 28/12/2021, avente ad oggetto “Approvazione documento unico di programmazione (DUP) 2022/2024, relativa nota di aggiornamento al DUP 2022/2024, bilancio di previsione esercizio 2022/2024 e relativi allegati”;

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 80 del 15/03/2022, avente ad oggetto “Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2022/2024 e Piano degli Obiettivi 2022”;

RICHIAMATO l'art. 3 comma 5 quinquies del D.L. 30 Dicembre 2021, n. 228, convertito con la Legge di 25 Febbraio 2022, n. 15, secondo il quale *“A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in*



COMUNE DI ROVIGO

deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno.”;

ACQUISITO, altresì, ai sensi dell'art. 239 comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria;

VISTO il Decreto Sindacale n. 32 del 31.07.2019, con il quale è stato conferito alla D.ssa Nicoletta Cittadin l'incarico Dirigenziale per il Settore Risorse Finanziarie, Tributi, Risorse Umane, per un periodo di tre anni decorrenti dal 1° agosto 2019, in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. 70 del 29.07.2019;

CHE nel caso di specie il Responsabile del Procedimento è la D.ssa Beccati Genny, Istruttore Direttivo Contabile della Sezione Tributi, designata con Decreto Dirigenziale n. 30 del 15.03.2020;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 sono stati espressi i seguenti pareri:

- a) in ordine alla regolarità tecnica da parte del Dirigente responsabile del servizio:
FAVOREVOLE;
- b) in ordine alla regolarità contabile da parte del Dirigente responsabile del servizio finanziario: **FAVOREVOLE**;

per le motivazioni espresse in premessa, viene quindi messa ai voti in forma palese la proposta di deliberazione con il seguente esito:

Scrutatori n. Presenti n. voti favorevoli n., voti contrari n. astenuti n.

per quanto sopra,

D E L I B E R A

1. di dare atto che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e qui deve intendersi come integralmente trascritta e approvata;
2. di applicare per l'anno 2022, una agevolazione pari al 20% della parte variabile della Tariffa Tari a favore delle utenze non domestiche che hanno subito delle restrizioni per effetto dei Decreti Legge in vigore al 01 Gennaio 2022;



COMUNE DI ROVIGO

3. di dare atto che non rientrano fra le agevolazioni concesse le attività commerciali per le quali non era richiesto il possesso di una delle certificazioni verdi Covid- 19, relative ad esigenze essenziali e primarie, come previsto dal DPCM 21/01/2022;
4. di approvare che le agevolazioni saranno applicate in funzione di un'autocertificazione da presentare all'ufficio Tributi entro i termini prefissati, recante alcuni elementi fondamentali per la definizione e verifica dei requisiti necessari all'applicazione delle agevolazioni in base alla riduzione delle attività in funzione dei Decreti Legge in vigore dal 01 Gennaio 2022;
5. di approvare l'allegato modello di autocertificazione che i soggetti interessati dovranno presentare al Comune per poter usufruire delle agevolazioni, allegato "A", entro il termine che sarà stabilito a cura dell'Ufficio Tributi;
6. di dare atto che le agevolazioni approvate con la presente deliberazione dovranno essere applicate alle rate emesse nell'anno 2022;
7. di dare atto che, in ottemperanza a quanto previsto dal comma 660 dell'art. 1 L. 147/2013, la copertura finanziaria delle predette agevolazioni di importo complessivo pari ad €272.261,00, Tefa esclusa, è garantito mediante opportuno stanziamento di spesa del bilancio di previsione 2022, finanziato dall'avanzo vincolato Tari, relativo al Fondone Covid 2020, Fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali (art. 106 del D.L. n. 34/2020, rifinanziato dall'art. 39 del D.L. n. 104/2020 e art. 1 comma 882 della L. n. 178/2020) e al "Contributo agevolazioni 2021 a utenze non domestiche" concesso ai sensi dell'Art. 6 del D.L. 25/05/2021, n. 73;
8. di dare atto che la richiesta presentata dall'utenza non costituisce titolo per ottenere il beneficio che sarà concesso solo dopo l'esame di tutte le domande pervenute in tempo utile, compatibilmente con le risorse assegnate per l'anno 2022 e nel caso di insufficienza a soddisfare tutte le richieste, le agevolazioni saranno rapportate in percentuale sino ad esaurimento dei fondi disponibili, parimenti in caso di maggiori disponibilità rispetto al finanziamento della parte variabile si procederà ad applicare l'agevolazione anche sulla parte fissa in maniera proporzionale;
9. di assolvere l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento alle disposizioni vigenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (D.Lgs. 33/2013) nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente - sezione provvedimenti - sottosezione provvedimenti organi di indirizzo politico" del sito web dell'Ente, contestualmente alla pubblicazione dello stesso all'albo pretorio *online*;



COMUNE DI ROVIGO

10. di dare atto che la pubblicazione dell'atto all'albo *online* del Comune avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a categorie particolari di dati personali;
11. di dare, infine, atto dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione di cui all'articolo 10, commi 2 e 3, e all'art. 11 del codice di comportamento aziendale e dell'art. 6-bis della legge n. 241/1990 e pertanto, in ordine al presente provvedimento, non sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile del procedimento, né in capo al soggetto che sottoscrive il presente atto, né in capo a chi partecipa, a qualsiasi titolo, a detto provvedimento;
12. di dichiarare, con separata votazione il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267, immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di predisporre la pubblicazione del bando e l'attività di informazione agli utenti, con voti favorevoli n....., voti contrari n....., astenuti n.....su n..... Consiglieri presenti in aula.



COMUNE DI ROVIGO

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000 e successive modificazioni ed integrazioni, si esprime parere favorevole per quanto di competenza in ordine alla regolarità tecnica sulla presente proposta.

Annotazioni:

Rovigo, 21/04/2022

IL DIRIGENTE
Nicoletta Cittadin

Documento sottoscritto con firma digitale